



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR, VISITING RESEARCHER E VISITING FELLOW

Emanato con D.R. Rep. n. 1137/2021 Prot n. 132831 del 23/07/2021

Entrata in vigore: 24 luglio 2021

Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione	1
Articolo 2 - Definizioni	1
Articolo 3 – Requisiti e conferimento di Visiting Professor o Researcher	2
Articolo 4 - Durata e visita delle sedi	3
Articolo 5 - Diritti e doveri connessi allo status	3
Articolo 6 - Erogazione contributo economico	4
Articolo 7 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale	4
Articolo 8 - Norme transitorie e finali	5

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi generali

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, dalla legge n. 240 del 2010 e dal proprio Statuto, l'Università degli Studi di Ferrara con il presente regolamento promuove l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali, riconoscendo la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e facendone propri principi e strumenti.
2. Al fine di realizzare un'efficace strategia di cooperazione internazionale, l'Università promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti e ricercatori, disciplinando l'ammissione e la permanenza presso le proprie strutture didattiche e di ricerca di esperti e studiosi di elevato profilo scientifico afferenti ad una università, un'istituzione o un ente internazionale, chiamati a collaborare per potenziare la qualità delle attività di ricerca e dell'offerta formativa di Ateneo e rafforzare la propria rete in ambito internazionale.
3. Tutti i termini al genere maschile nel presente regolamento devono essere intesi anche nei corrispondenti termini di genere femminile.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) Ateneo: l'Università degli studi di Ferrara;
- b) *istituzioni internazionali pubbliche o private*: università, enti/istituzioni di formazione superiore, di ricerca e di produzione;
- c) *struttura ospitante*: il Dipartimento dell'Università di Ferrara presso cui si svolge l'attività dei soggetti di cui al presente comma;
- d) *studioso*: soggetto che appartiene ad una delle seguenti categorie:
 - *Visiting Professor*: professore di ruolo o persona di elevata qualificazione scientifica appartenente alle istituzioni di cui alla lettera b), che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, è chiamato a svolgere attività didattica e/o di ricerca;
 - *Visiting Researcher*: ricercatore o persona di elevata qualificazione scientifica, appartenente alle istituzioni di cui alla lettera b), che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, è invitato a svolgere attività di ricerca presso una struttura dell'Ateneo stesso;
 - *Visiting Fellow*: giovane studioso chiamato a svolgere la propria attività di ricerca sotto la supervisione di un docente della struttura ospitante nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali;
 - *Docente proponente*: professore o ricercatore dell'Ateneo che invita gli studiosi di cui alla lettera d) per lo svolgimento di attività didattica o di ricerca congiunta.

Articolo 3 - Conferimento dello status

1. L'ammissione dello studioso avviene con provvedimento del Direttore della struttura ospitante, previa delibera del Consiglio di Dipartimento.
2. L'ammissione è proposta al Consiglio di Dipartimento dal docente proponente e deve recare le seguenti informazioni:
 - a) il *curriculum vitae* dello studioso, con l'indicazione della categoria di appartenenza tra *Visiting Professor, Researcher o Fellow*;
 - b) l'istituzione di provenienza;
 - c) se esistente, i riferimenti dell'accordo o del programma di ricerca da cui deriva la permanenza in Ateneo;
 - d) l'attività formativa affidata al *Visiting Professor* e gli eventuali oneri finanziari a carico dell'Ateneo;

- e) gli eventuali oneri finanziari a carico dell'Ateneo;
 - f) il periodo di permanenza presso l'Ateneo con indicazione delle date di inizio e fine della visita.
3. Lo status di "visiting" è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere presso l'Ateneo.
 4. Al termine del periodo di permanenza, compresa l'eventualità di cessazione anticipata ove lo studioso non possa svolgere in tutto o in parte le attività programmate, il docente proponente dovrà redigere apposita relazione da presentare al Consiglio di Dipartimento.
 5. I documenti di cui ai commi precedenti devono essere trasmessi a cura della Segreteria Amministrativa di Dipartimento al competente ufficio di Ateneo per la tenuta di un apposita banca dati a fini conoscitivi e valutativi delle attività dello studioso.

Articolo 4 - Durata e visita delle sedi

1. Il periodo di permanenza del *Visiting Professor* deve essere compreso tra 30 giorni e un anno senza soluzione di continuità.
2. Il periodo di permanenza del *Visiting Researcher* deve essere compreso tra 30 giorni e un anno, anche non continuativi.
3. Il periodo di permanenza del *Visiting Fellow* deve essere compreso tra 30 giorni e un anno, senza soluzione di continuità.
4. I periodi di permanenza indicati ai commi precedenti possono essere derogati dagli specifici accordi o programmi di ricerca.
5. La visita ha luogo presso la struttura ospitante, in capo alla quale grava la responsabilità contabile e amministrativa della gestione della stessa, nonché l'espletamento delle procedure di accoglienza.

Articolo 5 - Diritti e doveri connessi allo status

1. Lo studioso è tenuto a:
 - a) svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca approvato dalla struttura ospitante;
 - b) attenersi alle disposizioni in tema di sicurezza sui posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile dell'Ateneo;
 - c) dotarsi, durante il periodo di permanenza in Ateneo, di adeguata copertura assicurativa sanitaria;
 - d) redigere una relazione scientifica dell'attività di ricerca e/o didattica svolta nel periodo di

durata della visita e consegnarla al docente proponente.

2. Per l'intero periodo di permanenza, la struttura ospitante deve assicurare allo studioso:
 - a) coordinamento con l'ufficio competente per assistenza amministrativa (permessi di soggiorno);
 - b) assistenza logistica e supporto informativo, nonché tutti i servizi di accoglienza, connessi all'organizzazione della visita;
 - c) adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate;
 - d) una polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per danni a terzi;
 - e) accesso alle risorse informatiche/biblioteche/laboratori dell'Ateneo;
 - f) libertà e autonomia scientifica.

Articolo 6 - Erogazione contributo economico

1. Lo status di "visiting" non conferisce allo studioso il diritto a retribuzione e/o rimborso spese da parte della struttura ospitante, a meno che non sia espressamente previsto nel provvedimento di ammissione di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
2. Il conferimento di incarichi di docenza a contratto allo studioso è disciplinato dal "Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica".
3. Per l'attività seminariale affidata allo studioso si applicano le "Linee guida operative per seminari, testimonianze d'aula, convegni-conferenze presso l'Università degli Studi di Ferrara".
4. Per eventuali altri incarichi/attività si applicano i relativi regolamenti vigenti in Ateneo.

Articolo 7 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dallo studioso nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Ferrara e alla struttura ospitante, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terze.
2. I diritti di proprietà intellettuale/industriale derivanti da attività realizzate dallo studioso nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara sono regolati in conformità alla normativa vigente in materia e al "Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale dell'Università degli Studi di Ferrara".

Articolo 8 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo. A partire dal medesimo giorno il regolamento è disponibile sul sito web istituzionale.